



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 13
DEL 14 APRILE 2017
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 15
DEL 12 APRILE 2017

SO

13

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5

Disposizioni finanziarie urgenti.

pag. **2**

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

pag. **15**

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7

Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

pag. **25**

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

pag. **32**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_SO13_1_LRE_5

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 Disposizioni finanziarie urgenti.

Il **Consiglio** regionale ha approvato
Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

Art. 1 disposizioni finanziarie urgenti

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione.

4 ter. La permuta di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 ter, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 quater, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

6. Al comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole <<nel limite massimo di 150 milioni di euro, a favore delle società di Friulia Holding Spa coinvolte nell'attuazione dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel limite massimo di 300

milioni di euro a favore della Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento>>.

7. Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 14/2012 è aggiunto il seguente:

<<19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.>>.

8. La Regione è autorizzata a concedere un contributo alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinato alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette Province.

9. Il contributo è limitato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, che non siano già coperti da altri contributi della Regione o finanziati o rimborsati da terzi soggetti.

10. È escluso il contributo qualora il mutuante si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 1186 del codice civile.

11. Le Province sono autorizzate a imputare i contributi già concessi dalla Regione e destinati alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il termine di rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano già riscossi.

12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9 è esteso, nei medesimi termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati.

13. Le Province trasmettono alla Regione una attestazione che deve pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun mutuo o strumento finanziario derivato, l'ammontare della rata in scadenza nel periodo di riferimento, l'ammontare del contributo regionale o del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto per il quale si richiede il contributo.

14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, è concesso il contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che deve pervenire alla Regione entro il 30 settembre 2017.

15. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato:

a) per 1.519.966,98 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27;

b) per 3.001.058,76 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

b) il comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), modificativo del comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007;

c) il comma 50 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), modificativo del comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007;

d) il comma 21 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), modificativo dei commi 47, 49 e 50 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007.

18. Al comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), le parole <<Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.>> sono soppresse.

19. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di

razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), mediante il concorso al cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Istituto "Monsignor F. Tomadini" di Udine un contributo per sostenere i lavori di efficientamento e/o miglioramento energetico della struttura residenziale universitaria, quale cofinanziamento al 50 per cento dell'intervento qualora ammesso a finanziamento a seguito di procedura di selezione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2016, n. 937 (Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie) ai sensi della legge 338/2000.

21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di selezione di cui al comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

22. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato stabilita dall'Unione europea.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

26. Per motivi di classificazione funzionale, e come risultante dalle corrispondenti variazioni contabili di cui alla Tabella A relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati di Missione e/o Programma come di seguito indicato:

estr. decreto con subnum.	num. benef. decr.	esercizio prov. fondi	importo	capitolo di origine	missione programma e titolo di origine	capitolo di destinazione	missione programma e titolo di destinazione
2017/776/1985/0	1	2017	495,00	730	14.5.1	764	14.1.1
2013/615/1637/0	1	2016	39.594,59	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/47/1539/0	1	2017	6.426,54	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2016/47/1001/0	1	2017	1.252,52	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/760/3640/0	1	2017	23.500,00	3838	20.3.2	3849	10.5.2

27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2 riapertura termini procedimento ex articolo 11 della legge regionale 8/2003

1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'articolo 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del Servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 51 del regolamento di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al Servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 aprile 2017

TABELLA A Relativa all'articolo 1

Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2017:	4.600.000,00	2018:	4.600.000,00	2019:	4.600.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2017:	4.600.000,00	2018:	4.600.000,00	2019:	4.600.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	---	2017:	160.119,21	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2017:	160.119,21	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia: 50100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	270.000.000,00	2017:	270.000.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 5

CASSA:	270.000.000,00	2017:	270.000.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: 60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2017:	-1.767.745,08	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2017:	-1.767.745,08	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	200.073,00	2018:	600.000,00	2019:	600.000,00
		2023:	0,00	2024:	280.000,00	2025:	280.000,00
		2026:	280.000,00	2027:	280.000,00	2028:	280.000,00
		2029:	280.000,00	2030:	280.000,00	2031:	280.000,00
		2032:	280.000,00	2033:	280.000,00	2034:	280.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2017:	200.073,00	2018:	600.000,00	2019:	600.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A Relativa all'articolo 1

CASSA:	---	2017:	-70.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2017:	-70.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	73.206,39	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2017:	73.206,39	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	-300.000,00	2018:	-600.000,00	2019:	-600.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2017:	-300.000,00	2018:	-600.000,00	2019:	-600.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	-73.206,39	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2017:	-73.206,39	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2017:	-13.500,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2017:	-13.500,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	115.046,21	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2017:	115.046,21	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2017:	-68.380,79	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A Relativa all'articolo 1

CASSA:	---	2017:	4.600.000,00	2018:	4.600.000,00	2019:	4.600.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	62.500,00	2018:	62.500,00	2019:	62.500,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

2020: 62.500,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2017:	4.662.500,00	2018:	4.662.500,00	2019:	4.662.500,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2017:	4.662.500,00	2018:	4.662.500,00	2019:	4.662.500,00
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	431.625,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2017:	431.625,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2017:	431.625,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 7 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	400.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2017:	400.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2017:	400.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	-62.500,00	2018:	-62.500,00	2019:	-62.500,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

2020: -62.500,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2017:	-62.500,00	2018:	-62.500,00	2019:	-62.500,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2017:	-62.500,00	2018:	-62.500,00	2019:	-62.500,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A Relativa all'articolo 1

CASSA:	---	2017:	-40.000,00	2018:	15.000,00	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2017:	-40.000,00	2018:	15.000,00	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Programma: 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	---	2018:	-15.000,00	2019:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 9

CASSA:	---	2017:	---	2018:	-15.000,00	2019:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2017:	-40.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	455.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	23.500,00	2017:	-1.744.245,08	2018:	---	2019:	---
--------	-----------	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	270.000.000,00	2017:	270.070.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	270.023.500,00	2017:	268.780.754,92	2018:	---	2019:	---
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	270.023.500,00	2017:	268.780.754,92	2018:	---	2019:	---
--------	----------------	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.275,00	2017:	140.350,00	2018:	134.000,00	2019:	116.000,00
--------	----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	1.275,00	2017:	140.350,00	2018:	134.000,00	2019:	116.000,00
--------	----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A Relativa all'articolo 1

CASSA:	---	2017:	40.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2017:	40.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.275,00	2017:	-140.350,00	2018:	-134.000,00	2019:	-116.000,00
--------	-----------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	3.372.044,58	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-1.275,00	2017:	3.231.694,58	2018:	-134.000,00	2019:	-116.000,00
--------	-----------	-------	--------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2017:	3.412.044,58	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	-3.372.044,58	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2017:	-3.372.044,58	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2017:	-3.372.044,58	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	145.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2017:	145.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2017:	145.000,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A Relativa all'articolo 1

CASSA:	---	2017:	2.800,00	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2017:	316.457,80	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2017:	319.257,80	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2017:	319.257,80	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	54.000,00	2017:	-346.000,00	2018:	3.000.000,00	2019:	4.500.000,00
--------	-----------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.568.299,39	2017:	4.528.704,80	2018:	---	2019:	---
--------	--------------	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	4.622.299,39	2017:	4.182.704,80	2018:	3.000.000,00	2019:	4.500.000,00
--------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 18

CASSA:	4.622.299,39	2017:	4.182.704,80	2018:	3.000.000,00	2019:	4.500.000,00
--------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 1 FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-4.521.025,74	2017:	-1.135.882,80	2018:	---	2019:	---
--------	---------------	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-4.521.025,74	2017:	-1.135.882,80	2018:	---	2019:	---
--------	---------------	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-54.000,00	2017:	-110.500,00	2018:	-3.000.000,00	2019:	-4.500.000,00
--------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-70.773,65	2017:	-31.179,06	2018:	---	2019:	---
--------	------------	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-124.773,65	2017:	-141.679,06	2018:	-3.000.000,00	2019:	-4.500.000,00
--------	-------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 20

CASSA:	-4.645.799,39	2017:	-1.277.561,86	2018:	-3.000.000,00	2019:	-4.500.000,00
--------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Missione: 50 DEBITO PUBBLICO

TABELLA A Relativa all'articolo 1

Programma: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2017:	-1.519.966,98	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2017:	-1.519.966,98	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2017:	-3.001.058,76	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2017:	-3.001.058,76	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2017:	-4.521.025,74	2018:	---	2019:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12, commi da 1 a 4 quater, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione.

4 ter. La permuta di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2343 del codice civile è il seguente:

Art. 2343 stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle

azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

- Il testo dell'articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:

Art. 2

- omissis -

289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13, commi da 19 a 21, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

- omissis -

19. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Quarto d'Altino - Villesse e del raccordo Villesse - Gorizia, quali opere infrastrutturali strategiche per garantire lo sviluppo economico del territorio e la sicurezza della mobilità autostradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, **nel limite massimo di 300 milioni di euro a favore della Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento**, al fine del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.

19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

20. (ABROGATO)

21. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 19, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e ai capitoli 1545, 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente

Art. 42 rendicontazione semplificata

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 processo di programmazione e controllo

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 agosto di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.

4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia. **[Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di**

finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.]

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, è il seguente:

Art. 24 interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza

1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;

b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.

4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11 contributi per manifestazioni sportive

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 204

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 22 marzo 2017;

- assegnato alla I Commissione il 22 marzo 2017;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 29 marzo 2017 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Liva e, di minoranza, del consigliere Piccin;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 4

aprile 2017;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4321/P dd. 7 aprile 2017.

17_SO13_1_LRE_6

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Delega di funzioni alle Camere di commercio>>;

b) al comma 1 le parole <<A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia>>;

c) dopo la lettera n) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).>>;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.>>.

2. All'articolo 43 della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis la parola <<annualmente>> è soppressa;

b) al comma 2 le parole <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle Camere di commercio>>;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

3. All'articolo 45 della legge regionale 4/2005 le parole <<Unioncamere FVG riceve>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Camere di commercio ricevono>>.

4. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 85 le parole <<, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG),>> sono soppresse;

b) al comma 86 le parole <<, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega>> sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole <<, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG),>> sono soppresse.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della

competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

b) l'articolo 55, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2013;

c) l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2013;

d) l'articolo 2, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/2013.

7. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005, come sostituito dal comma 1, lettera d), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2013, n. 397 (Legge regionale 4/2004 - Art. 42 - Approvazione schema di convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese - Autorizzazione alla stipulazione), con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 473 (Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui all'articolo 2, comma 85, della LR 11/2011 e alle imprese giovanili di cui all'articolo 20, comma 3, della LR 5/2012) e con la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 822 (LR 4/2013 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui al capo II "Progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI" e al capo III "Progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete"). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalle convenzioni di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;

c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 8.

8. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale 397/2013, 473/2013 e 822/2014 citate al comma 7.

9. I procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai contributi alle imprese turistiche previsti dagli articoli 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono definiti a cura delle Camere di commercio nel rispetto degli obblighi assunti dalle stesse in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013.

10. All'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole <<Unioncamere FVG riceve>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Camere di commercio ricevono>>;

d) al comma 6 le parole <<a Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Camere di commercio>>.

11. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, come sostituito dal comma 10, lettera a), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato

con la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427 (LR 4/2014, art. 18, comma 3 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenendo l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

- a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
- b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
- c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 12.

12. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1427/2014 citata al comma 11.

13. All'articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<a Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Camere di commercio>>;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.>>;

- c) al comma 3 le parole <<Unioncamere FVG riceve>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Camere di commercio ricevono>> e le parole <<e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)>> sono soppresse.

14. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 13, lettera b), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 (LR 3/2015 - Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

- a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
- b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
- c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 15.

15. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016 citata al comma 14.

16. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, le funzioni attribuite a Unioncamere FVG dai pertinenti regolamenti di attuazione, non oggetto di delega alle Camere di

commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte a far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento dei regolamenti medesimi alle modifiche in materia di delega di funzioni alle Camere di commercio di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 10 e 13:

- a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
- b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande o dei bandi e degli schemi di domanda e della modulistica;
- c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione e pubblicazione di note informative, nonché all'eventuale istituzione di commissioni di esperti per l'emissione di pareri e la valutazione delle domande.

17. Ovunque nei regolamenti di cui al comma 16 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio per la parte relativa ai territori provinciali di competenza.

18. La convenzione stipulata tra la Regione, Unioncamere FVG e le Camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 (DPRReg 136/2015, art. 7, comma 3, lett. d) - Approvazione bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono svolte da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento al territorio di competenza.

19. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in conformità della convenzione di cui al comma 18 e ai sensi del bando POR FESR 2014-2020 <<Attività 1.1.a - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, e del bando POR FESR 2014-2020 <<Attività 2.3.a.1 Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni attribuite da tali bandi a Unioncamere FVG sono svolte:

- a) dall'Amministrazione regionale in riferimento all'elaborazione della graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e dell'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto relativi all'Attività 2.3.a.1;
- b) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione delle note informative e dello schema di domanda di erogazione dell'anticipo.

20. Ovunque nei bandi POR FESR 2014-2020 di cui al comma 19 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio.

21. Il comma 5 dell'articolo 105 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

<<5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002.>>.

22. Dopo il comma 6 dell'articolo 105 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
- b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;
- c) l'articolo 2, comma 43, della legge regionale 27/2014;
- d) la lettera b) del comma 67 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.>>.

23. Il comma 6 dell'articolo 106 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:

<<6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.>>.

24. Dopo il comma 7 dell'articolo 106 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.>>.

25. In relazione alle domande che le imprese turistiche presentano a valere sul regolamento di attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 4/2016 devono intendersi assimilate agli interventi di cui all'articolo 156, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002, le iniziative di costruzione di edifici da destinare a strutture ricettive.

Art. 2 modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5.»;

c) al terzo periodo le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».

2. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

«32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.»;

b) al comma 33 le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».

3. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, previste dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 come modificato dal comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1590 (Schema di convenzione "Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle quattro CCIAA regionali relative alla gestione dei contributi finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o all'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001". Approvazione.), e con la deliberazione 9 dicembre 2016, n. 2390 (LR 14/2016, art. 3, comma 33. Schema di convenzione "Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle tre CCIAA provinciali relativa alla gestione dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese (PMI), aventi sede sul territorio regionale, per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche, finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, ed eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al dlgs 102/2014". Approvazione e prenotazione fondi. (euro 2.200.000,00)). A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate nelle convenzioni di cui al primo periodo tra la Regione e Unioncamere FVG sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;

c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese ed al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 4.

4. Le assegnazioni di risorse effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, e ai sensi dell'articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016, a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1590/2016 e n. 2390/2016, di cui al comma 3.

Art. 3 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 aprile 2017

- avv. Debora Serracchiani -

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 42, 43 e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 42 deleghe di funzioni alle Camere di commercio

1. **Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia** le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

c bis) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) (ABROGATA)

h) (ABROGATA)

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3. (ABROGATO)

Art. 43 funzioni della Regione

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono **[annualmente]** individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.

2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività **delle Camere di commercio** e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

[3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.]

Art. 45 finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate

1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate **le Camere di commercio ricevono** il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.

- Il testo dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche)

- omissis -

85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale **[, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG),]** è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese.

85 bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

86. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato **[, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega]**. L'intensità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 30.000 euro.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 interventi per l'imprenditoria

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;

c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;

e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;

f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;

g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale **[, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG),]** è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.

3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente.

4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro.

4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.

4 ter. (ABROGATO)

5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge,

riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.

6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:

- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
- b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è il seguente:

Art. 1 norme urgenti in materia di attività economiche

1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

- ommissis -

- Il testo degli articoli 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 156 contributi in conto capitale alle imprese turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
 - b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
 - c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. (ABROGATO)

Art. 157 concessione, erogazione, controlli

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

[4. Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 2 secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al comma 3.]

5. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui al comma 2, **le Camere di commercio ricevono** il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nello schema della convenzione di cui al comma 3.

6. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui la comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.

- Il testo dell'articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 97 delega di funzioni

1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata **alle Camere di commercio.**

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.

3. Per l'attività di gestione degli incentivi **le Camere di commercio ricevono** il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute **[e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)].**

4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 105, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 105 abrogazioni

- omissis -

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

b) l'articolo 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale 27/2014;

c) l'articolo 56 della legge regionale 4/2016;

d) le lettere a), b) e c) del comma 78 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009.

6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;

c) l'articolo 2, comma 43, della legge regionale 27/2014;

d) la lettera b) del comma 67 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.

- Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 21/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 106 norme transitorie

1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.

4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.

5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.

5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002.

5 ter. Le disposizioni di cui all' articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le modifiche di cui all' articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 58, comma 2, riferito all' articolo 54.

7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall' 1 gennaio 2017.

7 bis. L' articolo 90 ha efficacia dall' 1 gennaio 2018.

- Il testo dell' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, è il seguente:

Art. 38 Fondo per contributi alle imprese turistiche

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a favore delle imprese turistiche per l' incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).

3. Il comma 5 dell' articolo 156 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

Note all' articolo 2

- Il testo dell' articolo 3, commi da 3 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti

- omissis -

3. La Regione sostiene la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l' adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell' energia conformi alle norme ISO 50001, cofinanziate per 298.500 euro con le risorse statali di cui all' articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull' efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), secondo quanto disposto dall' avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalle competenti Direzioni generali, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per le finalità di cui al comma 3 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all' allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 o per l' attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

5. Entro novanta giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall' articolo 5, comma 2, dell' avviso pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 4, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all' erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l' attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.

- omissis -

- Il testo dell' articolo 3, commi da 30 a 33, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 tutela dell' ambiente e energia

- omissis -

30. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull' efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all' allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 30, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio.

Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.

33. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le **Camere di commercio** è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 198

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 7 marzo 2017;
- assegnato alla II Commissione permanente il 9 marzo 2017;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 23 marzo 2017, con relazione di maggioranza del consigliere Gratton;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 285 del 3 aprile 2017;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4369/P dd. 7 aprile 2017.

17_SO13_1_LRE_7

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7

Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva-Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - CONTRIBUTO PER L'OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione, nonché interventi straordinari di sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio.
2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;
 - b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;
 - c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione dei giovani alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;
 - d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani;
 - e) favorire condizioni occupazionali stabili per i prestatori di lavoro accessorio.

Art. 2 interventi ammissibili a contributo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
2. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 1 mediante risorse proprie e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo sulla base della programmazione degli interventi definita nel documento di Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO, del periodo di riferimento.

Art. 3 destinatari degli interventi e beneficiari del contributo

1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi

finalizzati al rilascio di un titolo di studio.

2. I soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, i soggetti del terzo settore e gli enti locali che operano in rete, aventi a capofila o un ente di formazione o un soggetto del terzo settore. Possono partecipare alla rete anche le imprese che operano in collaborazione con i soggetti della rete sopraindicati.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti del Terzo settore aventi titolo a concorrere alla costituzione delle reti di cui al comma 2, valgono le disposizioni della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

Art. 4 disposizioni procedurali

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, sono individuati tramite apposito Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, nel quale vengono definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le rispettive garanzie fideiussorie.

2. Per la gestione e la rendicontazione degli interventi trovano applicazione le regole che disciplinano la gestione del Fondo Sociale Europeo.

Art. 5 regime di aiuto

1. Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

CAPO II - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO DI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO

Art. 6 interventi ammissibili a contributo

1. Al fine di favorire l'accesso da parte dei prestatori di lavoro accessorio, a condizioni occupazionali stabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per assunzioni, effettuate nel 2017 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), di durata non inferiore a sei mesi, di soggetti che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo 81/2015.

Art. 7 beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 6 i seguenti soggetti, che abbiano corrisposto nel 2016 almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo 81/2015 al soggetto che intendono assumere:

- a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b) cooperative e loro consorzi.

Art. 8 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 6 è pari:

- a) a 1.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
- b) a 2.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
- c) a 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
- d) a 6.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

Art. 9 regime di aiuto de minimis

1. Il contributo di cui all'articolo 6 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle

condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

Art. 10 cumulabilità del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 6 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 11 disposizioni procedurali

1. Le istanze di contributo di cui all'articolo 6 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

2. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, in quanto compatibile.

Art. 12 disposizioni di prima applicazione

1. Le istanze di contributo di cui all'articolo 6 relative ad assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

CAPO III - MISURE SPERIMENTALI DI ACCOMPAGNAMENTO INTENSIVO ALLA RICOLLOCAZIONE

Art. 13 misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione

1. L'Amministrazione regionale promuove, in via sperimentale, una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La misura di cui al comma 1 è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. I soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura di cui al comma 1 sono individuati con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sulla base dell'analisi del mercato del lavoro regionale effettuata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro.

4. La misura di cui al comma 1 può essere sostenuta, oltre che a valere su risorse regionali, anche a valere su parte delle risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una volta rese effettivamente disponibili tali ultime risorse per l'Amministrazione regionale.

Art. 14 sostegno all'attuazione dell'assegno di ricollocazione e di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il buon esito della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, e di promuovere la realizzazione in via sperimentale di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione a favore di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari della misura nazionale, è autorizzata a sostenere i seguenti interventi:

a) il potenziamento dei Centri per l'impiego con personale dedicato ai servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione;

b) il potenziamento dei sistemi informativi, in uso ai Centri per l'impiego, attraverso i quali avvengono l'accesso e la gestione dei servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

CAPO IV - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 15 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:
 - a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;
 - b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;
 - c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.
3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.
4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

CAPO V - NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 16 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come di seguito indicato:
 - a) per 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
 - b) per 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

- a) per 100.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
- b) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 17 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 aprile 2017

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2094 del Codice Civile è il seguente:

Art. 2094 prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

- La rubrica del Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 reca: "Lavoro a tempo determinato".

- La rubrica del Capo VI del decreto legislativo n. 81/2015 reca: "Lavoro accessorio".

Note all'articolo 10

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29 finalità e destinatari

1. La Regione, nell'ambito del Programma triennale, sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, così come individuati con regolamento regionale.

1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.

2. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

3. (ABROGATO)

Art. 30 promozione dell'occupazione

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

2. Gli incentivi, salvo particolari eccezioni definite con regolamento regionale, sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e possono anche sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.

Art. 32 lavoro in cooperativa

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33 promozione della stabilità occupazionale

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

- a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;
- b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);
- c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

- a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 48 interventi

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

2. (ABROGATO)

3. In fase di prima attuazione il regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).

4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è il seguente:

Art. 23 assegno di ricollocazione

1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.

2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiusti-

ficato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

7. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;

d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;

e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005, n. 18, è il seguente:

Art. 24 accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.

3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.

4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce:

a) le procedure per l'accreditamento;

b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;

e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;

g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.

7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.

- Il testo dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è il seguente:

Art. 44 disposizioni finali e transitorie

- omissis -

6 bis) Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o

alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.

- omissis -

Nota all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, vedi nota all'articolo 13.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 197

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 marzo 2017;
- assegnato alla VI Commissione permanente, con parere della II Commissione permanente l'8 marzo 2017;
- parere espresso dalla II Commissione permanente nella seduta di data 23 marzo 2017;
- esaminato e approvato a maggioranza con modifiche, dalla VI Commissione permanente nella seduta del 30 marzo 2017, con relazione di maggioranza del consigliere Gratton e relazione di minoranza del consigliere Novelli;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 288 del 5 aprile 2017;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4434 dd. 11 aprile 2017.

17_SO13_1_LRE_8

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifiche alla legge regionale 5/2012

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis Consulte comunali dei giovani

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attività delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

- a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. All'interno di ciascuna area territoriale, così come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare:

- a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
- c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.
4. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di età di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta.
5. È possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformità con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.
6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identità, residenti in un determinato Comune.
7. Sono organi della Consulta:
- a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative;
- b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.
8. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.
9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare:
- a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro;
- b) le modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei suoi componenti;
- c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.>>.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2012 è inserita la seguente:
<<a bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del Comune più popoloso;>>.
3. Nella legge regionale 5/2012 è aggiunto l'Allegato A di cui alla presente legge.

Art. 2 disposizione transitoria

1. I Comuni, nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già presenti Consulte giovanili comunque denominate, attivano entro centoventi giorni un percorso di adeguamento dei propri organismi alle disposizioni della presente legge, in raccordo con il Servizio della Regione competente in materia di politiche giovanili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 aprile 2017

- avv. Debora Serracchiani -

Allegato A
relativo all'articolo 6 bis, comma 4
STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI <<X>>

Art. 1
(Istituzione)

1. È istituita dal Comune di <<X>>, con deliberazione del Consiglio comunale in data <<Y>> la CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI <<X>>.

Art. 2
(Principi e funzioni)

1. La Consulta comunale dei giovani è un organismo autonomo, apartitico e permanente con funzioni consultive del Consiglio comunale, esprime pareri non vincolanti al Consiglio comunale sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolge in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccoglie informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta comunale dei giovani si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune e/o delle risorse assegnate dalla Giunta comunale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta comunale dei giovani approva una relazione sulle attività svolte durante l'anno e il relativo rendiconto finanziario, e ne trasmette copia al Consiglio comunale.

3. Le funzioni amministrative di supporto alle attività della Consulta comunale dei giovani sono svolte avvalendosi del personale messo a disposizione dagli uffici del Comune.

Art. 3
(Organi)

1. Sono organi della Consulta:

- a) Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei giovani;
- b) il Presidente della Consulta comunale dei giovani;

2. Tramite il Regolamento interno è indicato il periodo, non superiore a 5 anni, in cui gli organi della Consulta comunale dei Giovani durano in carica. Possono inoltre essere individuati ulteriori organi, quali l'ufficio di presidenza, il vicepresidente ed eventuali commissioni di lavoro.

Art. 4
(Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio direttivo) è l'organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui membri hanno un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. I membri sono eletti in un numero massimo corrispondente a quello dei componenti del Consiglio Comunale, e un numero minimo corrispondente a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

2. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente della Consulta comunale dei Giovani o da un terzo dei suoi componenti. La seduta di insediamento è convocata dall'Assessore comunale responsabile in materia di Politiche giovanili.

4. Almeno una volta l'anno il Consiglio direttivo è convocato congiuntamente a un'assemblea pubblica a cui possono partecipare con diritto di parola tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune.

5. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

6. Hanno diritto a prender parte all'elezione del Consiglio direttivo tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni in possesso di un documento d'identità valido. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato. Il corpo elettorale è chiamato all'elezione del Consiglio direttivo mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni. Il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è possibile esprimere fino a due preferenze. In tal caso, l'elettore deve indicare due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elezione del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante convocazione di un'apposita assemblea pubblica degli aventi diritto.

7. Hanno diritto a esprimere la loro candidatura a membro del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni, tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. Risultano eletti a componenti del Consiglio direttivo i candidati che ottengono più voti.

8. Il Regolamento interno di cui all'articolo 6 può disciplinare modalità elettive diverse da quanto indicato al comma 7 del presente articolo, purché non incompatibili o contrarie a quanto indicato dallo Statuto e dai principi generali di cui alla legge regionale 5/2012. Inoltre, definisce le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso fatti salvi i motivi di decadenza di cui all'articolo 7, comma 4 bis, della legge regionale 5/2012.

Art. 5

(Presidente della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Presidente della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Presidente) è l'organo di rappresentanza istituzionale della Consulta comunale dei Giovani. È eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6

(Regolamento interno della Consulta comunale dei Giovani)

1. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, in armonia con i principi del presente Statuto, nel quale sono disciplinate in particolare:

a) la durata in carica dei propri organi e l'individuazione di ulteriori eventuali organi, di cui all'articolo 3, comma 2;

b) eventuali modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8;

- c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;
 - d) la sede della Consulta comunale dei Giovani, di norma ubicata presso la Sede Municipale o altri spazi a disposizione dell'Amministrazione comunale.
2. Il Regolamento interno può disciplinare ulteriori specifiche disposizioni sul funzionamento della Consulta comunale dei Giovani. Ciascun aggiornamento al Regolamento interno è approvato con voto favorevole dei due terzi del Consiglio direttivo.
3. Il Regolamento interno e le successive modifiche sono inviate alla Giunta comunale che ne delibera la presa d'atto.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, come aggiunto dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.20, è il seguente:

Piano di riordino territoriale

Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovra-comunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

AREA	COMUNI
Agro Aquileiese	Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco
Canal del Ferro-Val Canale	Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio
Carnia	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio
Carso Isonzo Adriatico	Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
Collinare	Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande
Collio-Alto Isonzo	Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo
Friuli Centrale	Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo, Udine
Gemonese	Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzona
Giuliana	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile
Mediofriuli	Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Morte-gliano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons, Varmo
Natisone	Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzulfo, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano
Noncello	Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola
Riviera Bassa Friulana	Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro
Sile e Meduna	Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini
Tagliamento	Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
Torre	Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento
Valli e Dolomiti friulane	Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 24 Piano di zona

1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.

2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.
3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.
4. Il PDZ definisce in particolare:
- l'analisi del bisogno;
 - gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
 - gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
 - le modalità organizzative dei servizi;
 - le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
 - le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;
 - le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
 - le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
 - le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
 - le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.
5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.
8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.
9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, è il seguente:

Art. 8 Tavoli territoriali per le politiche abitative

- Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5.
- I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare:
 - rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorità di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di cui all'articolo 7;
 - collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;
 - presentano proposte di intervento alla Giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;
 - realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.
- Partecipano al Tavolo:
 - un rappresentante per ogni Comune aderente all'Unione territoriale intercomunale;
 - un rappresentante per ogni "Servizio sociale dei Comuni" delle Unioni territoriali intercomunali;
 - il Direttore generale per ogni Ater di riferimento;
 - un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;
 - un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia.
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale.

4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.
5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.
6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.
7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 Consulta regionale dei giovani

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia.

2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:

a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;

a bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del Comune più popoloso;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;

e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;

g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;

h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

4 bis. I componenti della Consulta decadono dalla carica per i seguenti motivi:

a) compimento del trentaseiesimo anno d'età;

b) trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale o mancata presenza per motivi di studio o di lavoro sul territorio medesimo;

c) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Presidente;

d) mancata partecipazione per due volte consecutive alle riunioni della Consulta senza motivata giustificazione presentata per iscritto al Presidente;

e) qualsiasi altra circostanza sopravvenuta che faccia venire meno in capo al componente il potere di rappresentanza dell'organismo che lo ha designato.

4 ter. La sostituzione dei componenti decaduti è disciplinata da apposito regolamento. In attesa della nomina dei componenti sostituiti la Consulta può continuare operare purché rimangano in carica la maggioranza dei componenti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 171

- d'iniziativa del consigliere Boem, presentato al Consiglio regionale il 16 novembre 2016;

- assegnato alla VI Commissione permanente il 29 novembre 2016;

- trasmesso al Consiglio delle autonomie locali il 29 novembre 2016;

- trasmesso al Garante regionale dei diritti della persona il 29 novembre 2016;

- espresso parere favorevole il 19 dicembre 2016 dal Garante regionale dei diritti della persona;

- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dalla VI Commissione permanente nella seduta del 9 marzo 2017, con relazione di maggioranza del consigliere Boem;

- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 287 del 4 aprile 2017;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4462/P dd. 11 aprile 2017.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali